

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3865

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANATO, PITZALIS, NICOLAZZI, BERTÈ, MORO DINO

Presentata il 6 marzo 1967

### Immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quando nella passata legislatura noi presentammo la proposta di legge n. 672 non trovammo né immediate adesioni né facili consensi sulle soluzioni che proponevamo in merito alla sistemazione nei ruoli del corpo docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La realtà però cammina, i problemi insoliti si aggravano, le soluzioni si impongono con la forza delle cose inevitabili e qualche tempo fa il Parlamento ha approvato una legge che in parte ha accolto quanto nei sostenevamo fin dal 1959 con la citata proposta n. 672 e successivamente con la proposta n. 1883, presentata nel corso di questa legislatura.

Poiché questa nostra ultima proposta, che è stata abbinata, nella discussione avvenuta in sede di VIII Commissione alla Camera, con altre proposte di legge ed è stata fonte di radicali emendamenti per la definitiva elaborazione del testo della legge n. 603, è oggi decaduta, noi ripresentiamo questa nuova proposta di legge che ripropone quanto il Parlamento non accolse a suo tempo e non discusse della nostra precedente.

Siamo indotti a farlo non solo dalla constatazione della situazione attuale della scuola secondaria di secondo grado, nella quale oltre il 40 per cento del personale docente è ancora fuori ruolo, malgrado i vari provvedimenti legislativi approvati in quest'ultimo

periodo, ma soprattutto dalla preoccupazione che, con l'entrata in vigore e l'applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, tale situazione si aggravi ulteriormente e in modo addirittura drammatico, nel momento in cui tanti insegnanti abilitati per le scuole secondarie superiori, passando nei ruoli della scuola dell'obbligo, lasceranno sguarnite migliaia di cattedre della scuola secondaria di secondo grado, a partire dal 1° ottobre 1967.

Avevamo sostenuto che la sistemazione nei ruoli del personale docente, fornito del titolo di abilitazione, dovesse avvenire contemporaneamente per tutta indistintamente la scuola secondaria di primo e di secondo grado, e la nostra precedente proposta di legge n. 1883 prospettava proprio questa soluzione globale. Poiché ciò, per ragioni che esulano dalla nostra volontà, non è stato possibile, e questa impostazione di carattere generale non è stata a suo tempo accolta dal Parlamento, presentiamo oggi questa proposta di legge che integra e completa quanto è stato approvato dalla citata legge 25 luglio n. 603, che provvede a sistemare nei ruoli della scuola secondaria di primo grado il personale docente in possesso del titolo abilitante. Siamo profondamente convinti che se il Parlamento non provvederà con urgenza a risolvere il problema dell'acquisizione all'organico del corpo docente, o discutendo la proposta presente e apportandovi le correzioni e gli emendamenti

che riterrà opportuni, o presentando altre proposte e prospettando altre soluzioni, la sorte della scuola secondaria italiana di secondo grado sarà gravemente compromessa; e al tempo stesso fallirebbe ogni eventuale riforma di tale scuola se essa non potesse poggiare su l'apporto di un corpo docente in possesso di titoli validi, stabile nel posto, culturalmente e didatticamente preparato.

Proprio per queste ragioni di estrema gravità del problema e di urgenza di risolverlo, abbiamo ritenuto opportuno accantonare, in questa proposta di legge, le proposte dei corsi abilitanti e dei nuovi criteri di acquisizione all'organico degli insegnanti che prospettavamo con la 1883, per non complicare i problemi e non rendere più difficile e complessa la discussione stessa. Queste nostre idee potranno essere oggetto di una successiva iniziativa legislativa, ma, per il momento, riteniamo utile ed urgente limitarci ad alcune soluzioni essenziali.

E veniamo ora ad una breve illustrazione degli articoli.

All'articolo 1 si precisa che possono ottenere l'assunzione nei ruoli ordinari degli Istituti e delle scuole dell'istruzione secondaria di secondo grado, limitatamente alle materie di insegnamento cui diano adito le abilitazioni possedute, gli insegnanti non di ruolo, comunque abilitati, che alla data del 30 settembre 1966 abbiano maturato un biennio di servizio scolastico nelle scuole statali o pareggiate, riportando qualifiche non inferiori a « valente ».

Si è creduto opportuno stabilire un minimo di due anni di servizio, con qualifica non inferiore a « valente », in quanto trattasi di una immissione nei ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado, a seguito di un concorso a titoli.

Per gli insegnanti TP è prevista la sistemazione nei posti di ruolo ordinario corrispondenti all'idoneità posseduta, se in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge; si è creduto opportuno di estendere tale beneficio anche agli insegnanti tecnico-pratici con nomina a termine indeterminato i quali, pur non possedendo l'idoneità, hanno il titolo di studio per partecipare ai concorsi ed inoltre un'esperienza didattica acquisita in un triennio di servizio prestato presso gli Istituti tecnici.

All'articolo 2 è considerata la possibilità di immissione nei ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado dei professori di ruolo ordinario della scuola media e della scuola tecnica per le cattedre dei bienni, se forniti

di abilitazione di ruolo B, e per quelle dei trienni, se in possesso di abilitazioni valide per l'insegnamento nelle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Abbiamo ritenuto giusto ed utile alla scuola italiana dare la possibilità ai titolari di cattedra della scuola media di trasferirsi nei bienni degli istituti superiori, data la loro preparazione culturale e la loro esperienza didattica e dato il carattere particolare della funzione dei nuovi bienni della scuola secondaria di secondo grado.

Analogo beneficio è previsto per gli insegnanti di lingue straniere assegnati al ruolo A, in applicazione della legge 28 febbraio 1961, n. 128, al fine di regolarizzare la loro posizione nell'istruzione secondaria di secondo grado.

All'articolo 3 sono dettate le norme per la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, relative alla immissione nei ruoli, previste agli articoli 1 e 2.

Per ogni singola materia sono previste due graduatorie da esaurirsi successivamente.

I criteri di immissione nei ruoli sono stati dettati tenendo presenti le richieste dei titolari e dei non di ruolo, ma soprattutto tenendo presente l'esigenza di una equa valutazione dei titoli di abilitazione conseguiti in applicazione di norme diverse.

All'articolo 4 sono dettate le norme circa la valutazione dei titoli culturali e didattici dei concorrenti.

Si è preferito valutare per intero il servizio prestato in qualità di titolare della scuola media, pur trattandosi di un concorso a titoli per l'immissione nei ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado, in considerazione dell'esperienza didattica acquisita dai docenti durante il periodo di servizio prestato nella scuola media.

Il primo comma dell'articolo 5 precisa i criteri di reperimento delle cattedre per le singole materie ai fini dell'assunzione nei ruoli, in conformità alle norme contenute negli articoli 1 e 2.

Per le materie per le quali non esistono cattedre in organico si dispone, al secondo comma dello stesso articolo, l'assegnazione dei vincitori a posti di ruolo transitorio ordinario, pari alla metà dei posti di insegnamento effettivamente esistenti alla data del 1° ottobre 1966.

Nell'ultimo comma dell'articolo 5 viene stabilito che gli insegnanti, che non sono immessi nei ruoli nella prima applicazione della presente legge, conseguono titolo all'assunzione

ne in ruolo, secondo il posto occupato nelle singole graduatorie, nel limite del 50 per cento delle cattedre e dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

All'articolo 6 è ribadito un principio già affermato nella legge 25 luglio 1966, n. 603, e cioè che le graduatorie previste all'articolo 3 della presente proposta di legge saranno operanti solo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

L'articolo 7 contiene una norma che prevede l'abolizione del periodo di prova contemplato dal regio decreto 6 maggio 1925 e successive modificazioni per gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola media e della

scuola tecnica che, per effetto della presente legge, saranno inquadrati negli istituti professionali, nella scuola magistrale e nei bienni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Non si è ritenuto opportuno invece estendere tale beneficio ai suddetti titolari che, in base al titolo di abilitazione posseduto, saranno immessi nei ruoli dei trienni degli istituti secondari di secondo grado, appunto perché si tratta di passaggio ad un grado superiore.

Gli articoli 8 e 9 contengono norme relative all'applicazione della presente legge e alla copertura dell'onere finanziario che essa comporta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo, comunque abilitati, che alla data del 30 settembre 1966 abbiano maturato un biennio di servizio scolastico in istituti e scuole statali o pareggiati dell'istruzione secondaria e riportato qualifiche non inferiori a « valente », possono, a domanda, ottenere l'assunzione nei ruoli ordinari degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento cui dia adito la abilitazione posseduta.

Sono ammessi, a domanda, nei ruoli ordinari dei posti corrispondenti alla idoneità posseduta gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in istituti e scuole statali o pareggiati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e gli insegnanti tecnico-pratici, con nomina a tempo indeterminato, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano maturato un triennio di servizio negli istituti tecnici statali o pareggiati, con qualifiche non inferiori a « valente ».

### ART. 2.

I professori di ruolo ordinario nella scuola media e quelli attualmente inquadrati nella scuola tecnica possono chiedere, a domanda, il passaggio nei ruoli ordinari del primo biennio degli istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado, ivi comprese le classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, sempreché siano in possesso di abilitazione per la scuola tecnica o di abilitazione di primo grado conseguita prima dell'applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 o in concorso a cattedre.

I professori di ruolo ordinario della scuola media, in possesso di abilitazione all'insegnamento per le scuole dell'istruzione secondaria di secondo grado e gli insegnanti di lingue straniere, assegnati al ruolo A, in applicazione della legge 28 febbraio 1961, n. 128, possono chiedere, a domanda, il passaggio nei ruoli ordinari sia dei bienni che dei trienni degli istituti secondari di secondo grado, limitatamente alle cattedre e ai posti corrispondenti alle abilitazioni possedute.

### ART. 3.

Gli insegnanti, di cui ai precedenti articoli, sono iscritti, per ciascuna classe di concorso, in due distinte graduatorie ad esaurimento.

Nella prima saranno inclusi gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che hanno conseguito una votazione di almeno 6/10 in un esame di Stato o in un concorso-esame di Stato anteriormente all'applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Nella seconda graduatoria saranno inclusi gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in possesso di abilitazione comunque conseguita, purché valida per insegnamenti in scuole secondarie di secondo grado.

Nell'immissione in ruolo gli insegnanti compresi nella prima graduatoria hanno la precedenza su quelli compresi nella seconda.

Per l'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici sono compilati due distinte graduatorie, di cui la prima per gli idonei e l'altra per gli ITP con tre anni di servizio, come previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 4.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo precedente vengono valutati:

a) il voto conseguito in esame-concorso a cattedre o quello di abilitazione;

b) per gli ITP idonei il punteggio nel concorso per esame, per gli altri il titolo di studio;

c) con valutazione intera il servizio prestato in qualità di titolare di scuola media o in qualità di non di ruolo negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento relativo alla cattedra cui si aspira; con valutazione a metà il servizio prestato in qualità di non di ruolo in insegnamenti non corrispondenti alla cattedra o al posto ai quali si aspira.

Il servizio scolastico dei non di ruolo viene valutato solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio legalmente richiesto per l'ammissione ai relativi esami di abilitazione o di concorso.

Gli altri servizi scolastici e universitari e le qualifiche riportate sono valutati secondo i criteri adottati nell'applicazione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

#### ART. 5.

Ai fini della prima applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si intendono disponibili tutte le cattedre e tutti i posti di insegnamento tecnico-pratico di fatto esistenti e funzionanti da due anni nei corsi completi e collaterali delle scuole e degli istituti della

istruzione secondaria di secondo grado alla data del 1° ottobre 1966.

Per le materie per le quali non esistono cattedre in organico, saranno istituiti posti di RTO in un numero pari alla metà dei posti di insegnamento effettivamente esistenti alla data del 1° ottobre 1966. Gli insegnanti che, per insufficienza di cattedre e di posti, non sono immessi nei ruoli della prima applicazione della presente legge, conservano il diritto all'assunzione in ruolo, secondo il posto occupato nelle graduatorie nelle quali sono iscritti, nel limite del 50 per cento delle cattedre e dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

ART. 6.

Le assunzioni in ruolo degli insegnanti compresi nelle graduatorie previste all'articolo 3 della presente legge saranno disposte solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

ART. 7.

Per gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola media e della scuola tecnica che, per effetto della presente legge, saranno inquadrati nei bienni degli istituti e scuole della istruzione secondaria di secondo grado, è abolito il periodo di prova previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1925 e successive modificazioni.

ART. 8.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione dovrà emanare la relativa ordinanza applicativa.

ART. 9.

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.